

Istituto Superiore Scienze Religiose - Vicenza TEORIA DELLA SCUOLA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Docenti: **DAVIDE LAGO** e **GINO LUNARDI**



Il Percorso A.A. 2025-2026

Data	Lez. N°	Tema	Argomenti toccati
23 / 09	1^	La scuola italiana nella Costituzione	La libertà di insegnamento L'obbligo di istruzione
30 / 09	2^	Cenni di storia della scuola dall'unità d'Italia (con riferimenti all'insegnamento della religione cattolica)	 a) la Riforma Gentile (1859-1923); b) la scuola democratica (dagli anni '50 agli anni '80); c) il rinnovamento della scuola (anni '90); d) verso l'autonomia scolastica; d) e) gli interventi di Moratti e Gelmini sugli ordinamenti scolastici.
07 / 10	3^	L'autonomia scolastica.	La scuola prima e dopo l'introduzione dell'autonomia (personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria).
14 / 10	4^	Gli ordinamenti e i gradi scolastici	Le caratteristiche e le finalità dei singoli gradi scolastici.
21 / 10	5^	Gli organi collegiali	Origine, composizione e funzioni
28 / 10	6^	Il profilo del docente	Il profilo professionale; i diritti e i doveri, gli obblighi comuni a tutti i docenti
04 / 11	7^	Il docente di IRC oggi	L'identità dell'IRC e lo stato giuridico del docente.
11 / 11	8^	La valutazione degli alunni/studenti	Gli aspetti della valutazione
18 / 11	9^	La scuola dell'integrazione e dell'inclusione	Gli alunni con disabilità, il linguaggio: i passi verso l'inclusione. L'assetto normativo attuale.
25 / 11	10^	L'autovalutazione di istituto	In che cosa consiste e a chi compete
02 / 12	11^	Il rapporto della scuola con il territorio	Chi fa che cosa nel rapporto scuola-territorio
09 / 12	12^	La scuola paritaria.	Funzione pubblica e condizioni per il riconoscimento della parità

Prima di iniziare...

Nel merito del «nostro» percorso!



- «La conoscenza della legislazione scolastica è (...) una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento.»
- (Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020, pag. 5)
- N.B. E' soprattutto questo volume di Cicatelli a rappresentare la fonte di riferimento nel percorso proposto per il corso di Teoria della scuola.

La Scuola Italiana nella Costituzione

- Gli articoli specifici (33 e 34)
- La libertà di insegnamento
- L'obbligo di istruzione

Approvata dall'Assemblea costituente il
 22 dicembre 1947

- Entrata in vigore il 1° gennaio 1948

La Costituzione

(Cenni essenziali)

Contesto storico

- Prima dell'attuale Costituzione: lo Statuto Albertino, in vigore dal 1848.
- Il regime fascista lo aveva di fatto modificato o applicato in maniera disinvolta; già verso la fine del Ventennio si era posta l'esigenza di procedere ad una revisione costituzionale (ovviamente per motivi diversi da quelli che poi hanno dato vita alla nostra Costituzione).
- Fine ufficiale del regime fascista: 25 luglio 1943.
- Armistizio dell'8 settembre 1943: si avvia la fase di defascistizzazione dello Stato.
- 25 aprile 1945: fine della guerra; gli italiani possono scegliere democraticamente il proprio governo..
- Assemblea costituente e indizione del referendum istituzionale per la scelta della forma dello Stato tra monarchia e repubblica.
- Referendum ed elezioni, con voto per le prima volta delle donne, si tennero il 2 giugno 1946.

Che cos'è la Costituzione?

E' la legge fondamentale dello Stato.

- Stabilisce i principi democratici su cui si basa la Repubblica Italiana.
- Garantisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.
- Definisce l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni.
- È la **fonte suprema del diritto** nel nostro ordinamento giuridico, a cui tutte le altre leggi devono conformarsi.
- È **rigida**, ovvero la sua modifica richiede un procedimento speciale e più complesso rispetto alle leggi ordinarie.

Perché iniziare dalla Costituzione?

requisito essenziale di cittadinanza

- La conoscenza della Costituzione dovrebbe essere per qualsiasi italiano un requisito essenziale di cittadinanza.
 - Non si tratta di essere tutti costituzionalisti o esperti di diritto...
 - E' necessario almeno conoscerne il testo nelle sue linee essenziali, perché su di esso si fonda tutto il nostro ordinamento giuridico e in esso sono raccolti i principali valori in cui ci dovremmo riconoscere.
- La conoscenza della Costituzione per un insegnante è un requisito di professionalità dato che nel suo lavoro quotidiano dovrebbe ispirarsi proprio a quei valori e a quei principi, trasmettendoli al tempo stesso ai suoi alunni.

Che cosa significa "Cittadino"?

- □È la condizione di colui che appartiene ad uno Stato: l'appartenenza ad uno Stato comporta la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche (attive e passive, cioè: diritti ed obblighi).
- □ L'acquisizione della cittadinanza può avvenire (in linea generale):
 - per nascita (si distingue in base alla cittadinanza dei genitori ius sanguinis o in base al luogo ove essa avviene ius soli -);
 - per estensione (tipicamente, al realizzarsi di eventi quali matrimonio od adozione);
 - per concessione dello Stato
 Si rimanda alla L. 5 febbraio 1992 n. 91.

 - È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. [Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (1/circ...]

La Costituzione, conoscenze essenziali

- E' una costituzione **lunga**, contiene:
 - norme sull'organizzazione statale,
 - principi fondamentali che devono ispirare l'azione dei cittadini e dei pubblici poteri.
- E' una costituzione «**rigida**»:
 - non può essere modificata da una semplice legge ordinaria,
 - ma solo attraverso un procedimento legislativo, particolarmente lungo e articolato.
- Redatta materialmente dalla Commissione dei 75.
- E' strutturata in:
 - Principi Fondamentali (artt. 1-12)
 - Parte Prima Diritti e Doveri (art. 13-54)
 - Parte Seconda Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
 - Disposizioni transitorie e finali

Gli articoli che riguardano direttamente la scuola

Costituzione, art. 9, comma 1

- «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].»
- Questo comma consacra lo Stato italiano come Stato di cultura, con il compito preciso di farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini, ovvero di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura e dell'istruzione...

Costituzione, art. 33

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

Costituzione, art. 34

- «La scuola è aperta a tutti.
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»

L'istruzione scolastica, sulla base degli articoli 33 e 34...

Si sviluppa secondo i seguenti principi:

- Libertà di insegnamento (art. 33, co. 1)
- Disponibilità di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, co. 2)
- Libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, co. 1)
- Obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, co. 2)
- Riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, co. 3)

L'istruzione scolastica, sulla base degli articoli 33 e 34... /2

Si sviluppa secondo i seguenti principi:

(continuazione)

- Ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, co. 5)
- Libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33 co. 3)
- Parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, co. 4)

La libertà di insegnamento

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» art. 33,1
- I termini «arte» e «scienza» sono da intendersi nell'accezione più ampia possibile ...
 - abbracciano qualunque manifestazione di creatività e ingegno, pensiero critico, ecc. compatibile con l'insegnamento.
- E' importante e significativo che un articolo che si occupa di scuola si apra con l'enunciazione di un principio di libertà.
- La scuola non sarebbe tale se non avesse la libertà come fine e mezzo al tempo stesso: si deve educare con libertà alla libertà.

La libertà di insegnamento

- Gli insegnanti possono godere di una propria specifica libertà di insegnamento solo in quanto a servizio dell'arte e della scienza, dunque non si tratta di una libertà assoluta.
- Alcuni tendono ad interpretarla [riduttivamente] come semplice libertà metodologico – didattica... incentrata sull'insegnante! [Negli anni '70, della contestazione, è stata strumentalizzata...]
- Occorre che essa sia però fedele all'oggetto stesso dell'insegnamento (l'arte e la scienza, nella loro accezione più ampia), cioè alla natura di ciò che si insegna, ma anche «fedeltà» all'alunno. (Segue)

Libertà di insegnamento (... e rispetto dell'alunno)

- L'evoluzione della cultura pedagogica, oggi, parla di insegnamento/apprendimento. Non può esserci libertà di insegnamento, se non induce all'apprendimento.
- Altrimenti si ridurrebbe ad un mero esercizio retorico degli insegnanti (come spesso è stato in passato). >>> «Se l'alunno non apprende, la colpa è sua!»
- In proposito un chiarimento importante nella <u>legislazione delegata</u> degli anni Settanta: la libertà di insegnamento «intesa come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità»

Libertà di insegnamento (... e rispetto dell'alunno)

- Il Testo unico del 1994 ha ulteriormente interpretato la libertà di insegnamento «come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente».
- Si potrebbe dire meglio che la libertà di insegnamento non è una libertà dell'insegnante in quanto tale ma una qualità che si applica all'azione dell'insegnare, che è sempre contestualizzata all'interno di una scuola e di una classe particolare...
- Questa dimensione richiama anche la questione della <u>«libertà»</u> <u>dell'intero sistema scolastico</u>. «Ciò comporta che possa darsi libertà di insegnamento solo nel quadro di un'offerta formativa plurale che (...) si eserciti in diverse sedi e con modalità diverse. E' questa la tesi sostenuta (...) da parte cattolica, come libertà di istituire scuole diverse da quelle statali.» (p. 42) Peraltro, tale possibilità è riconosciuta dal 3° comma dell'art. 33.

Libertà di insegnamento, autonomia didattica

La libertà nell'insegnamento si estrinseca relativamente all'aspetto del metodo e dei contenuti, nella cosiddetta **autonomia didattica**.

L'**art. 1** del *Testo unico Scuola* (D.Lgs. n. 297/1994) stabilisce appunto che «ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente» e che «l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni».

L'insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.

La libertà di insegnamento, come tutte le libertà, ha dei limiti. Restano escluse da tutela tutte le manifestazioni propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. Nell'area di garanzia della libertà d'insegnamento non può essere compresa neanche l'espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo *l'esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico*.

La Costituzione e la scuola paritaria

Art. 33, co. 2 e3

- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- UNA LEZIONE SPECIFICA SARA' DEDICATA ALLA SCUOLA PARITARIA

L'esame di Stato (art. 33,5)

- È una vecchia tradizione della scuola italiana... Nell'800 le scuole statali erano pochissime. L'esame serviva per accertare il livello di preparazione di alunni che frequentavano scuole di vario genere e dare valore al titolo di studio.
- La riforma Gentile consolidò il meccanismo.
- Con la scolarizzazione di massa, negli ultimi decenni si è cominciato a sentire meno l'esigenza di esami di Stato (aboliti: esame di ammissione alla scuola media, esame di 2^ elementare, alla fine della 5^ elementare...)
- Sono rimasti due esami di Stato: alla fine del 1° ciclo di istruzione e alla fine del 2° ciclo.
- Si sente chiedere spesso l'eliminazione degli esami di Stato, che appaiono una procedura inutile e complessa, soprattutto se commisurata ai loro risultati, che promuovono la quasi totalità di candidati...
- Per l'anno scolastico 2022/2023, la percentuale di promossi si attestava intorno al 99.8%
- Ammesso che la richiesta sia giustificata, non è formalmente praticabile.
- L'esame di Stato è previsto dalla Costituzione e la sua abolizione richiederebbe una modifica costituzionale.

L'autonomia dell'istruzione superiore

(art. 33, ultimo comma)

- «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla leggi dello Stato.»
- L'ordinamento universitario è sempre stato caratterizzato da grande autonomia, anche per l'impossibilità di regolamentare in maniera univoca forme di alta o altissima specializzazione.
- Diversa è l'autonomia che negli ultimi anni è stata riconosciuta per legge anche alle istituzioni scolastiche.

Diritto allo studio («La scuola è aperta a tutti» art. 34, co. 1).

- Sulla base di questa apertura «universale» la scuola italiana accoglie oggi i disabili, gli stranieri (anche se privi di permesso di soggiorno), gli adulti, senza fare alcuna distinzione (v. art. 3) in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
- È difficile pensare che i costituenti fossero consapevoli della portata di questa dizione onnicomprensiva (l'intento probabilmente fu solo quello di semplificare la formula...)
- Il risultato sembra essere stato provvidenziale per gli effetti che ha prodotto.
- Affermato il principio del merito nell'accesso ai livelli scolastici più alti, mentre i livelli inferiori di istruzione dovrebbero già essere gratuiti e quindi accessibili a tutti.
- La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedirne l'attuazione istituendo borse di studio e altre provvidenze.

Diritto allo studio e obbligo di istruzione

(«L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita» art. 34, co. 2).

Osservazioni:

- 1. Ad essere obbligatoria è l'istruzione non la scuola.
- L'assolvimento dell'obbligo di istruzione può avvenire in forme diverse rispetto alla frequenza scolastica:
 - Istruzione parentale con obbligo di verifica periodica dell'avanzamento negli studi
 - 2. Nella formazione professionale (da quando si è elevato l'obbligo di istruzione a 10 anni) per gli ultimi 2 anni, finita la scuola secondaria di 1° grado.
- 3. La durata è fissata in «almeno otto anni» (come negli anni '40, quando peraltro l'evasione dell'obbligo era abbondantemente diffusa).
- 4. La gratuità del percorso di studi obbligatorio [= non ci sono tasse, non si pagano i docenti; la questione dei libri di testo...].

Obbligo di Istruzione (oggi)

- E' obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. (*) L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato;
 - al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
 - o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
- L'istruzione obbligatoria è gratuita
 L'obbligo di istruzione può essere assolto:
 - -nelle scuole statali e paritarie
 - -nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
 - -attraverso l'istruzione parentale
- (*) Viene rilasciato attestato di assolvimento di obbligo scolastico trascorsi 10 anni di istruzione – dal capo di istituto presso cui si trova lo studente (generalmente a conclusione del secondo anno del secondo ciclo di istruzione o del Centro di FP)

Obbligo di Istruzione, normativa di riferimento

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- <u>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</u>, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età ". [Legge finanziaria Ministro Fioroni]
- <u>Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139</u>, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Obbligo Formativo

Diverso è l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

- Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
 - -proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica.
 - -frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
 - -iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
 - -frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Appendice Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione ...

- Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 - La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
 - E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione ...

- Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
 - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg., IX].
- Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [cfr. X]

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione ...

- Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 - I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
 - Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. 138].
- Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
 - Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
 - I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
 - Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione ...

- Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
 - La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
 - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
 - Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].
- Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La Costituzione, i Principi fondamentali (letti trasversalmente) ...

- ... sono contenuti nei primi 12 articoli
- **Principio democratico** (art. 1): rappresenta la norma base del sistema in quanto <u>la Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini che sono gli unici legittimi titolari della sovranità</u>.
- Principio personalista e della dignità umana (artt. 2 e 3): la Repubblica riconosce il <u>primato assoluto della persona</u> e il <u>pieno</u> rispetto delle libertà dell'individuo.
- **Principio di eguaglianza** (art. 3) degli individui sia di fronte alla legge che nella società.
- Riconoscimento e tutela delle diversità culturali (artt. 3, 5 e 6) degli individui (lingua, tradizioni, religione, etc.) che non devono rappresentare motivo di discriminazione tra i cittadini.

(Continua)

La Costituzione, i Principi fondamentali (letti trasversalmente...) (segue)

- **Principio pluralista** (artt. 2 e 3): esalta le comunità intermedie e le formazioni sociali (famiglia, scuola, sindacati, partiti, etc.) tra individuo e Stato considerate le sedi più idonee per la crescita e lo sviluppo della personalità.
- **Principio lavorista** (artt. 1 e 4): colloca il lavoro e i lavoratori al centro della vita del Paese.
- Principio solidarista (artt. 2 e 4): impone ai cittadini di adempiere ai doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà e che è alla base dello stesso Stato sociale quale è quello italiano, che si assume di conseguenza l'onere di favorire l'accesso all'istruzione generale gratuita, e garantire l'assistenza sanitaria e sociale per tutti, le assicurazioni sociali nonché il sistema pensionistico e previdenziale.
 - (da: a cura di Iolanda Pepe, Compendio Concorso 2425 Dirigenti Scolastici, Edizioni Simone, p. 7)